PROVVEDIMENTI URGENTI PER LIMITARE L'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE NELLE TRANSAZIONI E PREVENIRE L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO

Art. 13

(Applicazione delle sanzioni). 1. Le sanzioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attivita' ed alle operazioni poste in essere ai sensi del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, e del decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72, salvo per quanto riguarda le sanzioni da essi stabilite.

Versione in vigore dal 9 maggio 1991, non più in vigore dal 7 luglio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
Estremi	Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143
Capo	I — Capo abrogato dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-limitare-l-uso-del-contante-e-dei-titoli-al-143-1991/art-13-applicazione-delle-sanzioni-1-le-sanzioni-di-cui-all-articolo-5-si/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it